



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

DOTT. RAG. FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI

Dottore commercialista – Revisore legale – Pubblicista

COVID 19 (CORONAVIRUS) - "FASE 2"

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 2 MAGGIO 2020

E ORDINANZA REGIONE TOSCANA N. 50 DEL 3 MAGGIO 2020

Gentile Cliente,

in relazione ai provvedimenti che si susseguono incessantemente, si rende opportuno evidenziare che:

1. Il **D.L. 2 marzo 2020, n. 9**, pubblicato nella G.U. 2 marzo 2020, n. 53, ha disposto alcune disposizioni specifiche per le cosiddette zone rosse e talune disposizioni riguardanti il territorio nazionale – art. 8;
2. Il **D.P.C.M. 8 marzo 2020** ha disposto ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 – provvedimento pubblicato nella G.U. 8 marzo 2020, n. 59;
3. Il **D.P.C.M. 9 marzo 2020** ha esteso a tutto il territorio nazionale determinati obblighi (divieto di assembramento, sospensione attività sportive di ogni ordine e disciplina e altro);
4. Il **D.P.C.M. 11 marzo 2020** ha previsto il blocco di tutte le attività, con alcune eccezioni (attività ritenute essenziali), in vigore dal 12 marzo 2020 fino al 25 marzo 2020, pubblicato l'11 marzo 2020 nella G.U. 11 marzo 2020, n. 64;
5. Il **D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto "Cura Italia")** ha introdotto una serie di misure, anche fiscali, in ordine al potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno a imprese e famiglie ed è stato pubblicato nella G.U. 70 del 17 marzo 2020;
6. Il **D.P.C.M. 22 marzo 2020** è intervenuto con ulteriori restrizioni (di fatto ha bloccato, fra le poche altre, i cantieri edili) ed è stato pubblicato nella G.U. del 22 marzo 2020;
7. **L'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020** ha disposto ulteriori limitazioni ai movimenti dei cittadini, permettendo il trasferimento da un Comune all'altro solo per "comprovate esigenze lavorative" o per urgenti "motivi di salute" fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto;
8. **Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19** ha disposto ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-9 compreso un regime sanzionatorio ed è stato pubblicato nella G.U. del 25 marzo 2020 n. 79;
9. **D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico** che introduce modifiche al D.P.C.M. 22 marzo 2020 modificando e/o integrando e/o abrogando alcuni Codici ATECO e quindi rimodulando le attività ritenute necessarie e in corso di emanazione (alla data di oggi, 26 marzo 2020 lo stesso non risulta pubblicato in G.U. ma si ritiene che a breve sarà emanato);
10. **D.P.C.M. 1° aprile 2020 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020)** è intervenuto per prorogare le restrizioni già previste con i precedenti provvedimenti dell'8 marzo, del 9 marzo dell'11 marzo e del 22 marzo 2020 confermandone l'efficacia fino al 13 aprile 2020;

11. **D.P.C.M. 10 aprile 2020 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020)** è intervenuto per prorogare ulteriormente le restrizioni, con inserimento di nuove attività tra quelle necessarie, fino al prossimo 3 maggio 2020;
12. **D.P.C.M. 26 aprile 2020 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020)** ha avviato la cosiddetta "FASE 2" con apertura scaglionata di determinate attività (4 maggio – 18 maggio e 1° giugno 2020);
13. **Circolare 2 maggio 2020 del Ministero dell'Interno** per le misure applicabili sull'intero territorio nazionale in tema di spostamenti ed esercizio delle attività economiche;
14. **Ordinanza della regione Toscana n. 50 del 3 maggio 2020 che ha disposto limiti ed operatività nella regione Toscana per l'inizio della FASE 2;**
15. **Decreto Legge "Aprile" (bozza)** in tema di misure urgenti di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In relazione alla predisposizione di una prima bozza del Decreto Aprile (diventato ormai Decreto Maggio) si sintetizzano ANCHE alcune delle misure contenute nella bozza di quello che è diventato il "Decreto maggio", a causa dei ritardi del Governo.

§ **DECRETO LEGGE "APRILE" – BOZZA (IN ATTESA DI DEFINITIVO E PUBBLICAZIONE IN G.U.)**

Per quanto si evince dalla bozza in circolazione ecco sommariamente le principali conferme e novità:

1. per altri 3 mesi i datori privati non potranno intimare licenziamenti collettivi e individuali per motivi economici. Inoltre, chi ha licenziato per giustificato motivo oggettivo dal 23.02 al 17.03 potrà revocare l'atto di recesso e ripristinare il rapporto di lavoro, purché contestualmente faccia richiesta di cassa integrazione in deroga.
2. per i lavoratori autonomi conferma del bonus anche per i mesi di aprile e maggio, anche se si discute su due possibili opzioni: 800 euro sia per aprile sia per maggio, oppure 600 euro ad aprile e 1.000 a maggio, ma limitati ad alcune categorie di professionisti. Per i professionisti iscritti agli ordini verrebbe meno la condizione dell'iscrizione in via esclusiva ad una cassa previdenziale.
3. istituito il reddito di emergenza per circa un milione di nuclei, colpiti dalla crisi sanitaria e non coperti dagli attuali sussidi: 3 mensilità un importo che varia da 400 euro mensili per un single, crescente in base al numero di componenti, fino a 800 euro mensili. L'erogazione delle somme è soggetta a delle condizioni, tra cui la residenza in Italia, l'Isee inferiore a 15.000 euro e un valore del patrimonio mobiliare nel 2019 inferiore a 10.000 euro per un single (accresciuto di 5.000 euro per ogni componente, fino a 20.000 euro). Lo strumento non è compatibile con altre indennità del decreto Cura Italia (ad esempio, il bonus autonomi), ma può andare ai percettori del reddito di cittadinanza come forma di integrazione del reddito fino al limite massimo dei 400 euro mensili per un single (800 per una famiglia).
4. criteri più favorevoli per il reddito di cittadinanza: la soglia Isee è incrementata da 9.360 euro a 10.000 euro, la soglia del valore patrimoniale aumenta da 30.000 a 50.000 euro, la soglia del patrimonio mobiliare cresce da 6.000 a 8.000 euro per un single.
5. i percettori del reddito di cittadinanza, ammortizzatori sociali, Naspi e Dis-coll, possono, poi, stipulare con datori lavoro del settore agricolo contratti a termine fino a 30 giorni, rinnovabili di ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita dei benefici. Gli importi percepiti non rilevano ai fini dei requisiti reddituali richiesti. La sospensione delle misure di condizionalità per i percettori del reddito di cittadinanza e degli strumenti di sostegno al reddito è prorogata da 2 a 4 mesi, ovvero l'esonero dall'obbligo di attivarsi o accettare un lavoro.
6. per colf e badanti confermata l'indennità per i mesi di aprile e maggio, a condizione che non siano conviventi con il datore di lavoro e vi sia una comprovata riduzione di almeno il 25% dell'orario di lavoro. Se al 23 febbraio avevano uno o più contratti per una durata complessiva non superiore a 20 ore

settimanali riceveranno 400 euro per ciascun mese, che oltre le 20 ore settimanali diventano 600 euro (sempre per ciascun mese). L'indennità non concorre alla formazione del reddito.

7. prorogate per altre 9 settimane per la cassa integrazione d'emergenza, ordinaria e in deroga.
8. rifinanziati anche i Fondi di solidarietà, fra i quali artigianato e lavoro somministrato, con una dote aggiuntiva di un miliardo.
9. Concessi ulteriori 15 giorni di congedo straordinario (retribuito al 50%) e altri 600 euro di bonus babysitter che potranno essere utilizzati anche per pagare asili e centri estivi.
10. si allungano di 2 mesi Naspi e Dis-coll e introdotto il fondo nuove competenze con una dote di 230 milioni: con accordo collettivo si potrà rimodulare l'orario di lavoro, per dedicare del tempo alla formazione.
11. previsto il blocco del pagamento del contributo aggiuntivo dello 0,50 sui contratti a termine in caso di rinnovo fino al 31.08.2020.
12. dovrebbero essere previsti anche contributi a fondo perduto.
13. confermati gli sgravi sugli affitti e sulle bollette.

§ **MINISTERO DELL'INTERNO – CIRCOLARE DEL 2 MAGGIO 2020**

Si allega la circolare del Ministero dell'Interno contenente i chiarimenti sulle modalità di trasferimento e sull'esercizio delle attività economiche (dettaglio, ristorazione, produttive e commerciali e quant'altro).

§ **REGIONE TOSCANA ORDINANZA N. 50 DEL 3 MAGGIO 2020**

La Regione Toscana, revocando due precedenti ordinanze, la n. 45 e la n. 46, ha emanato una terza ordinanza, la n. 50, che disciplina le attività che da oggi 4 maggio, in Toscana si possono o non si possono fare.

Si comincia con una norma più restrittiva rispetto a ciò che è previsto a livello nazionale e che riguarda le seconde case, in Toscana molto numerose.

L'ordinanza regionale prevede che il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia; non è, pertanto, consentito il rientro in Toscana verso le seconde case utilizzate per vacanze.

Per chi risiede in Toscana è possibile raggiungere le seconde case, i propri camper, roulotte o altri manufatti per svolgere attività di manutenzione e riparazione.

Lo spostamento dovrà essere esclusivamente individuale (quindi non familiare) e limitato al territorio regionale con obbligo di rientro in giornata presso l'abitazione abituale.

I generi di cui è autorizzata la vendita secondo il decreto del Presidente del consiglio del 26 aprile possono essere acquistati all'interno del territorio della propria provincia di residenza.

L'attività sportiva potrà essere svolta, solo individualmente, ma spostandosi all'interno dell'intero territorio regionale e con propri mezzi di trasporto e rientrando a casa in giornata.

I minori o i soggetti non completamente autosufficienti possono essere accompagnati da una persona; la distanza interpersonale da rispettare è di almeno 2 metri.

Lo stesso vale per l'attività motoria, a piedi o in bicicletta, con partenza e rientro alla propria abitazione, senza uso di altri mezzi di trasporto.

Nel caso di residenti nella medesima abitazione e di minori o persone non completamente autosufficienti accompagnati, non è necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri.

Per ogni altra attività diversa da quella sportiva valgono le disposizioni nazionali riguardo all'obbligo di indossare la mascherina nel caso non sia possibile mantenere la distanza di almeno un metro. Per una

migliore tutela della salute propria e della collettività, negli spazi aperti, in presenza di più persone, si consiglia di indossare comunque la mascherina e di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri.

Anche le attività agricole e la selvicoltura sono permesse e l'ambito è quello regionale.

Occorre però che lo si faccia in un appezzamento agricolo o forestale di proprietà, con un solo spostamento al giorno e il rientro in giornata presso la propria abitazione. Le attività da svolgere devono limitarsi a quelle per la tutela delle specie vegetali, degli animali allevati, e per il taglio del bosco.

E' consentito l'addestramento e l'allevamento di cavalli e cani, all'interno del territorio regionale e con obbligo di rientro in giornata presso la propria abitazione.

L'attività degli esercizi di toelettatura di animali è permessa, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione e tutela collettiva previsti dall'ordinanza regionale n. 48/2020, previa prenotazione del servizio e garantendo idonee misure di sicurezza anche per quanto attiene la consegna e il ritiro dell'animale.

L'uso di imbarcazioni per attività sportiva e per la pesca amatoriale è consentito ad un massimo di due persone con rientro all'ormeggio in giornata.

Sono consentite tutte le attività necessarie a garantire la filiera della manutenzione e rimessaggio delle imbarcazioni da diporto quali ad esempio l'alaggio delle imbarcazioni o lo spostamento al cantiere all'ormeggio e viceversa.

La ristorazione con consegna a domicilio è permessa nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per l'attività di confezionamento e di trasporto.

Lo stesso vale per la ristorazione con asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane alimentari.

Si raccomanda che la vendita avvenga previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamento, dilazionati nel tempo, e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce, con divieto di ogni forma di consumo sul posto.

Anche le aziende agrituristiche autorizzate potranno somministrare alimenti e bevande alle medesime condizioni.

E' consentita la vendita delle calzature per bambini sia all'interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano calzature per bambini.

Gli impianti di distribuzione carburanti che funzionano con la presenza del gestore possono derogare dall'obbligo di presenza nelle fasce orarie di garanzia.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordialità.

Allegati:

- 1) Ministro dell'Interno, circolare 2 maggio 2020;
- 2) Nuova autocertificazione per i trasferimenti;
- 3) Regione Toscana ordinanza n. 50 del 3 maggio 2020
- 4) Decreto Aprile – bozza.

Pistoia, li 4 maggio 2020.

Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani